

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  
**Delibera n. 16/2021 - Cl. 6.4.1 del 4 febbraio 2021.**

**Oggetto: ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE N. 679/2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", NONCHÉ DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, COME MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101. INTEGRAZIONE DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI. (ACS)**

Premesso che il Parlamento europeo e il Consiglio europeo in data 27.4.2016 hanno approvato il Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regulation), di seguito "Regolamento UE", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione Europea;

Premesso che il Regolamento UE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, dopo un periodo di transizione di due anni, è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, in quanto non richiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli stati membri;

Preso atto dell'art. 13 della legge n. 163 del 25 ottobre 2017 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017" con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016,";

Preso atto che con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) è stato adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

Considerato che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale di adeguamento si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che le pubbliche amministrazioni devono considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo;

Vista la D.U.P. n. 213 del 22 maggio 2018 "Adempimenti Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", ai sensi della quale il Consiglio regionale del Piemonte, rappresentato, ai fini previsti dal Regolamento UE, dall'Ufficio di Presidenza è il titolare di tutti i trattamenti posti in essere ai fini dello svolgimento delle competenze attribuite dallo Statuto, dal Regolamento interno e dalla normativa regionale;

Preso atto che con la stessa deliberazione è stato approvato il Registro dei trattamenti del Consiglio regionale del Piemonte;

Dato atto che l'art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 prevede tra gli adempimenti principali del titolare e del responsabile del trattamento la tenuta del registro delle attività di trattamento, il documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall'art. 30 del RGPD) relative alle operazioni di trattamento svolte dal titolare e, se nominato, dal responsabile del trattamento e costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, in quanto strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno della propria organizzazione, indispensabile per ogni attività di valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tali attività;

Dato atto inoltre che Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante;

Considerato che è stato introdotto in Consiglio regionale un nuovo trattamento in relazione all'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, derivante dallo screening rinofaringeo a cui possono sottoporsi i Consiglieri regionali e i funzionari del Consiglio regionale;

Dato atto che detto screening rinofaringeo comporta la trasmissione a un soggetto terzo di dati personali: medico competente, ASL e laboratori di analisi e di prevenzione accreditati, realizzando pertanto un nuovo trattamento;

L'Ufficio di Presidenza, all'*unanimità dei presenti*,

## **DELIBERA**

di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l'integrazione del registro dei trattamenti del Consiglio regionale approvato con DUP 213/2018.